

SCHEMA DI CONVENZIONE - SEZIONI PRIMAVERA

TRA

Il **Comune di Cernusco s/N**, con sede in Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2, P. I. 01217430154, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il dott. Giovanni Cazzaniga, nominato in forza del decreto sindacale prot. n. 21457 del 29/04/2020 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nella sua qualità di Dirigente del Settore, il quale interviene in questo atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 422 del 29/12/2010 e s.m.i., in rappresentanza e per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio (P.IVA n°01217430154) che nel contesto dell'atto verrà denominato per brevità Comune

E

La **Fondazione Suor Maria Antonietta Sorre ETS** con sede legale in Cernusco sul Naviglio via Videmari 3, gestore della omonima Scuola dell'Infanzia sita in Cernusco sul Naviglio, Via Videmari 3 - Partita I.V.A/07376880154 – Cod Fiscale 80064190152, nel nome e per conto della quale agisce il Legale Rappresentante dell'Ente Sig. Mario Oriani nato a Milano il 30/05/1957, che nel contesto dell'atto verrà denominato per brevità Scuola Paritaria;

PREMESSO CHE:

- l'Asilo Infantile "Suor Maria Antonietta Sorre" è stato costituito in Ente Morale il 13 luglio 1886;
- con deliberazione di Giunta Regione Lombardia 58125 del 11 ottobre 1994 l'Ente Morale è stato depubblicizzato ottenendo il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato;
- in base alla legge 10.03.2000 n° 62 a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 la scuola dell'Infanzia è stata riconosciuta scuola paritaria con decreto Ministeriale n° 488/2926 del 28/02/2001;
- l'Ente Morale Suor Maria Antonietta Sorre è stato trasformato in "Fondazione Suor Maria Antonietta Sorre ETS" il 30/09/2022 (registr. a Milano DP I il 11 ottobre 2022 al n° 81877 serie 1 T);
- con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 19/01/2023 è stato dato atto della variazione della Ragione sociale dell'Ente Morale "Asilo Infantile Suor Maria Antonietta Sorre" di Cernusco s/N in "Fondazione Suor Maria Antonietta Sorre ETS";
- la Fondazione Suor Maria Antonietta Sorre ETS è stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Raccolta Generale n° 8455 del 23/11/2022 Fasc. n 8.5/2022/722) da parte dell'Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia (rep. n. 55843; C.F. 80064190152) nella sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 D.M. del 15 settembre 2020 n.106;
- la Scuola Paritaria è una realtà storica del comune di Cernusco sul Naviglio, svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e sopperisce anche ad un fabbisogno di posti nelle scuole dell'infanzia statali, contribuendo così a far sì che sia garantito il diritto ad usufruire di servizi educativi per la prima infanzia;
- la Scuola Paritaria è autorizzata al funzionamento, dalle competenti autorità scolastiche
- i locali hanno requisiti igienici e di idoneità alle norme di sicurezza documentabili ai sensi delle disposizioni vigenti



- la Scuola Paritaria è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel comune di Cernusco sul Naviglio;
- il Comune e la Scuola Paritaria sono realtà istituzionali e sociali che, ciascuna secondo modalità e ruoli propri, concorrono con altre forze sociali al benessere dei cittadini e allo sviluppo delle personalità di ciascun individuo;
- il Comune e la Scuola Paritaria intendono definire i valori fondanti e ispiratori della propria cooperazione, le finalità specifiche della presente convenzione e le modalità di attuazione degli obiettivi in essa contenuti;
- la competenza dell'Ente Locale in ordine all'intervento finanziario in oggetto è prevista dalla Legge regionale n. 19 del 6/08/2007 e confermata dal parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 162/2018/PAR;
- la predetta L.R. n. 19/2007 "norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e stabilisce che gli interventi finanziari pubblici debbano tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali funzionanti nel territorio;
- il Comune ha concesso espressa autorizzazione per l'apertura di due nuove Sezioni Primavera all'interno della Scuola Paritaria in discorso, con disposizione del Dirigente del Settore Servizi Educativi, prot. partenza n. 11177 del 22.02.2023 e in linea con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296

Considerato che:

- Il Comune riconosce l'importanza della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia quali opportunità per la crescita di ogni bambino e di sostegno nei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento;
- Il Comune intende valorizzare, attraverso specifici rapporti convenzionali, l'apporto del privato sociale per la promozione di un sistema integrato di servizi educativi atti a garantire alle famiglie la libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico;
- la scuola paritaria dell'infanzia Sorre concorre in maniera decisiva, ormai da molti anni, alla realizzazione di un sistema integrato dell'offerta formativa territoriale di servizi educativi per l'infanzia;
- la predetta Scuola dell'infanzia Sorre, in base alla legge 10.03.2000 n° 62, è stata riconosciuta scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 la scuola dell'Infanzia, con decreto Ministeriale di parificazione n° 488/2926 del 28/02/2001, e perciò stesso è tenuta:
 - ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico-didattici;
 - ad essere aperta a tutte le famiglie e i bambini che ne accettino il progetto educativo, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e condizioni personali/sociali;
- Il comune riconosce che la Scuola dell'infanzia paritaria Sorre e le sezioni primavera ad essa annesse svolgano un servizio di interesse pubblico, rispondendo al fabbisogno espresso dal territorio in relazione all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia, e pertanto intende sostenerne l'attività tramite il presente strumento convenzionale;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha ad oggetto il funzionamento di n. 2 sezioni primavera annesse alla scuola dell'infanzia paritaria Suor Maria Antonietta Sorre, gestite dall'omonima Fondazione richiamata in premessa.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio (Comune), in linea con quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e con la normativa richiamata in premessa, riconosce e sostiene la funzione sociale connessa all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia erogati tramite le sezioni primavera annesse alla scuola dell'infanzia paritaria Sorre, rientranti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, e ne sostiene l'attività mediante un contributo finanziario integrativo, disciplinato nella presente convenzione.

Con la stipula della presente convenzione, si dà atto che le parti condividono le seguenti finalità:

- garantire sul territorio un'offerta qualificata e coordinata di servizi educativi e formativi per la prima infanzia, in un'ottica di progressivo ampliamento e consolidamento sul territorio di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, anche tramite la promozione di azioni di qualificazione, raccordo e continuità tra i servizi educativi e le scuole per l'infanzia;
- promuovere interventi volti alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori ed azioni di progettazione educativa e coordinamento pedagogico.

Art.3 Durata

La convenzione avrà durata per l'a.s. 2024/25, con scadenza al 31/08/2025.

Art.4 Obblighi della Fondazione Sorre

La Fondazione Sorre, in relazione alle sezioni primavera costituite in seno alla scuola dell'infanzia paritaria, garantisce di essere in possesso dei requisiti richiamati all'art. 3 dell' "Intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta al miglioramento dei raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni", approvata con DGR XI/7426 del 30/11/2022.

Tali requisiti, oltre a rappresentare una condizione essenziale per il funzionamento delle Sezioni Primavera, sono da intendersi quali requisiti per accedere ai contributi.

Pertanto, quale condizione per l'accesso ai contributi integrativi previsti dalla presente Convenzione, la Scuola paritaria è obbligata a:

1. accogliere i bambini e le bambine in età di ammissione alle sezioni Primavera (età compresa fra 24 e 36 mesi), secondo le norme vigenti, garantendo pari condizioni di accesso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali (es. disabilità) e sociali (es. situazioni di svantaggio date dal contesto sociale/culturale).
In particolare, dovrà essere garantito l'accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
2. accogliere, in una logica inclusiva, i bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, garantendo il pieno rispetto del D-LGS. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" e delle ulteriori norme statali e regionali in materia ed assicurando gli opportuni interventi di sostegno didattico e di assistenza di base ed educativa finalizzati all'inclusione dei minori, in sinergia con i servizi comunali preposti;



3. Riservare priorità e precedenza, nella definizione dei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione, alle iscrizioni dei bambini residenti nel comune di Cernusco sul Naviglio, con genitori residenti in Cernusco sul Naviglio. A tal fine l'Ente dovrà consegnare all'Ufficio Servizi Educativi del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco degli iscritti con relativa residenza anagrafica, anche per le opportune verifiche in ordine ai contributi da riconoscere.
4. favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentati i genitori degli alunni e il personale docente/educativo della scuola, in analogia a quanto avviene nelle scuole dell'infanzia statali;
5. impegnarsi a conformare gli standard di servizio alle indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche, mantenendo la propria autonomia pedagogica-didattica in relazione agli indirizzi e progetti educativi da attuare, nel rispetto delle normative vigenti in materia (L.62/2000 e L. 296/2006);
6. riconoscere al personale docente libertà di insegnamento nel rispetto del Progetto Educativo del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 10 marzo 2000 n° 62;
7. conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, in accordo con gli Enti territoriali e nel rispetto dell'autonomia scolastica e di esigenze di flessibilità dell'offerta formativa;
8. costituire sezioni, con riferimento al numero di alunni, osservando le vigenti disposizioni normative con particolare riferimento al rispetto del numero massimo di alunni accoglibili in ciascuna sezione ed al rispetto degli altri standard e parametri, ivi inclusi i parametri di rapporto numerico tra operatori e bambini; in particolare occorre assicurare che il rapporto numerico tra personale educativo e bambini rispecchi gli standard previsti nelle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 7426 del 30/11/2022, e che sia pertanto definito in misura non superiore a 1:10, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo; dovrà essere garantita la dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età, che ai sensi della D.G.R. XI/ 7426 del 30/11/2022 può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
9. garantire l'impiego di proprio personale educativo, di sostegno e di personale di segreteria in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa, correttamente inquadrato sotto il profilo contrattuale, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (FISM);
10. prevedere per tutti gli iscritti e lavoratori adeguate coperture assicurative per responsabilità civile ed infortuni;
11. garantire che le strutture e i locali adibiti a sede delle sezioni primavera siano idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali ed ai regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia



da due a tre anni (in particolare, a titolo d'esempio: accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona);

12. garantire l'allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento provvedendo alle forniture di arredi e materiali nonché i servizi complementari atti a garantire il pieno svolgimento del servizio educativo rivolto all'infanzia, con particolare riferimento al servizio mensa che sarà da organizzare in linea con le vigenti normative igienico-sanitarie, nonché sulla base di menù e tabelle dietetiche conformi alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica diramate dal Ministero della Salute ed alle indicazioni operative diramate dalla competente ATS in tema di refezione scolastica.
13. garantire un orario di funzionamento flessibile, rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere; nel computo dell'orario massimo di funzionamento non si intendono compresi eventuali moduli orari aggiuntivi e facoltativi di pre-scuola (ingresso, accoglienza) e post-scuola (doposcuola);
14. applicare rette differenziate in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza alla capacità reddituale delle famiglie, garantendo almeno 6 livelli di compartecipazione dell'utenza:
 - Isee da € 0 a € 6.000,00
 - Isee da € 6.001,00 a € 8.000,00
 - da € 8.001,00 a € 12.000,00
 - da € 12.001,00 a € 18.000,00
 - da € 18.001,00 a € 36.000,00
 - oltre € 36.000,00

15) Ottemperare, entro le scadenze previste, alla presentazione dei documenti di seguito riepilogati.

In particolare, ai fini del funzionamento della presente convenzione e quali condizioni per il riconoscimento dei contributi previsti, la Fondazione è obbligata a presentare al Comune la seguente documentazione in via di rendicontazione, secondo le scadenze indicate:

- a) presentare all'Ufficio Servizi Educativi del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco degli iscritti con relativa residenza anagrafica, per le opportune verifiche in ordine alla corretta quantificazione dei contributi da riconoscere;
- b) comunicare al Comune, entro il 30 novembre, le quote di iscrizione con le relative fasce ISEE applicate nell'anno scolastico di riferimento;
- c) presentare al Comune, entro il 30 novembre, copia del bilancio di previsione riferito alle sezioni Primavera costituite nella scuola dell'infanzia Paritaria e relativo all'anno scolastico in corso, avendo cura di operare un'opportuna scissione fra costi/entrate riferite alla gestione delle sezioni delle sezioni primavera rispetto ai costi/entrate riferite alla scuola dell'infanzia.



- Tale documento dovrà essere corredato da relazioni descrittive e contabili inerenti all'eventuale offerta di servizi alle famiglie in ordine a:
- a. servizi di refezione scolastica;
 - b. interventi e progetti per il successo formativo;
 - c. interventi e progetti per l'inclusione e il benessere scolastico;
 - d. servizi di assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
 - e. mediazione e facilitazione culturale.
- d) presentare entro il 31 maggio ed in ogni caso prima della liquidazione del saldo una copia del bilancio consuntivo della Scuola paritaria dell'anno finanziario trascorso, sottoscritta dal rappresentante legale, nonché controfirmata da un commercialista incaricato, avendo cura di tenere separata, anche in questo caso, la gestione delle sezioni primavera dalla gestione delle sezioni di infanzia. Tale documento dovrà essere supportato da idonea documentazione descrittiva e da analisi contabili e finanziarie inerenti il bilancio presentato.

La Fondazione si impegna altresì a garantire tempestiva risposta ad eventuali richieste di informazioni presentate dal Comune in relazione ad aspetti attinenti agli ambiti su cui è operativa la presente Convenzione;

- 16) La Fondazione dovrà inoltre dare trasparente comunicazione a tutte le famiglie dei termini e delle modalità d'attuazione della presente convenzione, specificando l'entità del contributo comunale.

La Fondazione è tenuta a rispettare ed applicare tutta la vigente legislazione non espressamente richiamata nei precedenti punti.

Art. 5 Attività istituzionali in carico al Comune

Il Comune di Cernusco sul Naviglio nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvederà ad

1. inserire la Scuola paritaria con pari dignità nelle comunicazioni ufficiali riguardanti l'offerta formativa cittadina;
2. erogare gli interventi di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità, previa valutazione delle richieste della Scuola e della documentazione specialistica prodotta.

Art. 6 Contributo economico

Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie, il Comune si impegna ad erogare per l'anno scolastico 2024/25, per le nuove sezioni Primavera annesse alla scuola dell'infanzia Paritaria, un contributo economico massimo pari ad euro € 41.000,00 parametrato su un massimo di 40 alunni e 2 sezioni primavera attivate.

Tale contributo comunale è distinto ed integrativo rispetto a quello regionale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale, ed è destinato prioritariamente a contenere le rette a carico delle famiglie, in una logica di promozione della rete territoriale dei servizi educativi per l'infanzia e di concreta attuazione della libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché al sostegno degli interventi educativi e formativi realizzati nelle sezioni Primavera.

Il contributo economico di cui sopra è stato calcolato tenendo in considerazione i seguenti parametri:

- a) assegnazione di una quota massima di € 800,00 per ciascun alunno residente iscritto (per un numero massimo di 20 alunni per ciascuna sezione);
- b) assegnazione di una quota massima di € 4.500,00 per ciascuna sezione attivata, fino ad un massimo di 2 sezioni;

Le componenti di calcolo, quindi, sono date dalle seguenti variabili: € 4.500,00 x 2 sezioni, più € 800,00 x 40 bambini, arrivando in tal modo ad un contributo massimo erogabile per le due nuove sezioni primavera pari ad € 41.000,00.

In sede di quantificazione del contributo, la combinazione dei predetti parametri ai fini del calcolo ed assegnazione delle quote di contributo sarà in ogni caso effettuata fino a concomitanza massima del predetto importo di € 41.000,00, inteso quale importo massimo del contributo erogabile in ragione d'anno scolastico.

Qualora il numero degli iscritti residenti o delle sezioni dovesse essere inferiore rispetto ai parametri sopra riportati, il contributo di cui sopra subirà una decurtazione pari ad € 800,00 per ogni iscritto residente in meno rispetto al numero di 40 iscritti previsti e una decurtazione pari ad € 4.500,00 per ogni sezione in meno rispetto al numero di 2 sezioni previste, con relativa riparametrazione.

Qualora, nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, sopravvenuti provvedimenti normativi dispongano una sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza, riconducibili a situazioni eccezionali connesse al contenimento di eventuali emergenze sanitarie o per altre ragioni di emergenza, le parti concordano che l'ammontare del contributo andrà riparametrato proporzionalmente, partendo dalla base di 365 giorni/anno e decurtando la quota parte afferente al numero di giorni di durata del periodo di sospensione delle attività in presenza.

Il contributo verrà erogato in 3 rate con la seguente scadenza:

- 31 dicembre prima rata 50% del contributo;
- 31 marzo seconda rata 20% del contributo;
- 30 giugno saldo 30% del contributo;

Il contributo erogato in base alla presente convenzione, in ogni caso, non potrà mai dare utile di esercizio alla scuola Paritaria. Se tale ipotesi si verificasse, la differenza sarà decurtata e/o dovrà essere restituita al Comune.

Art. 7 Verifica in corso d'anno e Tavolo di confronto

Le Parti, in considerazione del reciproco interesse alla corretta applicazione della presente convenzione, concordano che in caso di necessità ciascuna delle parti può proporre e convocare un tavolo di confronto tra Amministrazione Comunale e Fondazione Sorre per l'analisi e la discussione di aspetti legati alla gestione della Convenzione ed ai servizi educativi oggetto di convenzione.

Al tavolo prenderanno parte, di norma:

- il Presidente della Fondazione Sorre;
- un referente tecnico della Scuola Paritaria (Direttrice)
- l'Assessore ai Servizi Educativi
- il Dirigente dei Servizi educativi o suo delegato



Possono costituire argomenti oggetto di discussione al predetto tavolo, a titolo di esempio:

- la richiesta di chiarimenti e/o l'esame congiunto di bilanci preventivi e conti consuntivi della scuola;
- la verifica circa il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione per quel che attiene agli obblighi a carico della Fondazione;
- la proposta di eventuali modifiche migliorative;
- la verifica della corrispondenza del contributo comunale ai criteri di riparto previsti in convenzione.

Il Comune, in ogni caso, potrà richiedere alla Fondazione le informazioni ritenute necessarie ed opportune per una puntuale gestione dell'atto convenzionale.

Art. 8 Imposte e tasse

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte allegata al D.P.R. 131/86 e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese ed i diritti del presente atto inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative, sino alla sua completa esecuzione, sono a carico della Scuola Paritaria, alla quale compete l'onere di suffragare con idonea documentazione l'eventuale ricorrenza di condizioni di esenzione.

Art. 9 –Inadempimento agli obblighi, contestazioni e rimedi contrattuali


Qualora siano riscontrate gravi inadempienze rispetto agli obblighi specificamente previsti nella presente Convenzione a carico della Fondazione, l'Amministrazione procederà a formalizzare la contestazione di tali inadempienze aprendo un contraddittorio tra le parti e chiedendo di produrre, entro il termine di 15 giorni, le opportune controdeduzioni e i conseguenti rimedi tesi a rimuovere i profili di non conformità. Si procederà quindi a valutare le controdeduzioni e gli eventuali rimedi esperiti. A tale fine potrà essere convocato il tavolo di confronto di cui all'articolo precedente.

Qualora, in esito al contraddittorio tra le parti, le controdeduzioni fornite e i rimedi esperiti non risultino pertinenti e adeguati in relazione alle inadempienze riscontrate, l'Amministrazione si riserva di procedere disponendo, a seconda del grado di gravità dell'inadempienza:

- la sospensione dell'erogazione dei contributi fino ad avvenuta risoluzione dell'inadempienza;
- la riduzione dell'ammontare dei contributi a titolo di penale, con decurtazione di una somma variabile da un minimo del 1% ad un massimo del 10% dei contributi riconosciuti, da commisurarsi in base alla gravità della condotta inadempiente, al grado di disservizio arrecato all'utenza, all'eventuale danno o rischio a cui l'utenza è stata esposta, all'eventuale danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale ed all'eventuale recidiva.

Qualora l'inadempienza avesse una gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione.

Per il Comune di Cernusco sul Naviglio
Il Dirigente del Settore
Servizi Educativi



Per la Fondazione Suor Maria Antonietta Sorre ETS

Il Legale Rappresentante
Fondazione
Sor M.A. Sorre E.T.S.